

Union Plast

Nel documento a firma del Ministro Passera "atto di indirizzo" del 24/4/2013 per la definizione di "azienda energivora" si faceva riferimento (comma 2) a un generico "valore dell'attività di impresa"

Poco dopo nello stesso documento si parla di "fatturato ai fini fiscali"

Nella "Nota tecnica" del Ministero dello Sviluppo Economico già a pagina 1 appare il termine "FATTURATO AI FINI IVA"

Nel documento di consultazione del 25/7/2013 al punto 1.4 b appare la dizione "valore del fatturato"

Al punto 1.19 dello stesso documento si precisa

Riteniamo quindi utile un chiarimento su quale sia il denominatore da utilizzare al fine di determinare l'appartenenza a le diverse classi definite per le aziende energivore.

Appare chiaro che, se lo scopo è quello di agevolare le imprese di PRODUZIONE, la percentuale dei consumi delle energie sarebbe da calcolare su un valore del fatturato derivante direttamente dalla produzione dei beni di ciascuna impresa, escludendo fatturati derivanti da altre attività accessorie come commercializzazione, addebito CO.NA.I, altri beni non prodotti dall'azienda, riaddebito di costi e oneri che non hanno alcun utilizzo rilevante di energie per la loro vendita/fatturazione.

Distinti saluti.

UNIONPLAST
Via San Vittore 36